



ATTO DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA DECIMA MUSA"

L'anno duemilaventisei, il giorno trentuno del mese di gennaio, tutti gli associati dell'Associazione Culturale "La Decima Musa" si sono riuniti presso la sede dell'Associazione in Bardolino (VR), via Ceola n. 2, al fine di recepire e dare attuazione alle richieste di integrazione e modifica formulate dalla Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale, Direzione Servizi Sociali, con nota prot. n. 44385 del 28 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020.

Nello specifico si sono riuniti i signori:

- Fabrizio Cortese, nato a Roma il 31.07.1963, residente in Bardolino (VR), via Ceola n. 2, codice fiscale n. CRTFRZ63L31H501P;
- Enrica Sala, nata a Peschiera del Garda (VR) il 01.11.1978, residente in Bardolino (VR), via Breara n. 13, codice fiscale n. SLANRC78S41G489H;
- Domenica Currò, nata a Vibo Valentia (VV) il 21.08.1964, residente in Bardolino (VR), via Ceola n. 2, codice fiscale n. CRRDNC64M61F537G;
- Diego Pippa, nato a Peschiera del Garda (VR) il 21.10.1977, residente in Bardolino (VR), via Breara n. 13, codice fiscale n. PPPDGI77R21G489V;
- Diego Martinelli, nato a Peschiera del Garda (VR) il 08.11.1978, residente in Garda (VR), via Don C. Gnocchi n. 46/B, codice fiscale n. MRTDGI78S08G489T;
- Dimitri Martinelli, nato a Caprino Veronese (VR) il 04.10.1971, residente in Garda (VR), via Don C. Gnocchi n. 46, codice fiscale n. MRTDTR71R04B709B;
- Franco Dassisti, nato a Milano il 25.03.1965, residente in Milano, Piazza Guardi n. 11, codice fiscale n. DSSFNC65C25F205X;
- Simonetta Monesi, nata a Firenze il 28.02.1959, residente in Bardolino (VR), Borgo Garibaldi n. 54, codice fiscale n. MNSSNT59B68D612P;
- Ugo Vittoni, nato a Varallo (VC) il 20.12.1949, residente in Bardolino (VR), via Montavoletta n. 9/20, codice fiscale n. VTTGUO49T20L669L.

Gli stessi dichiarano di voler adeguare, come in effetti adeguano, lo statuto dell'Associazione culturale denominata "La Decima Musa" ut supra indicato. L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dal Codice civile e dalle





relative disposizioni di attuazione, nonché dallo statuto.

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- diffondere le tradizioni artistiche, culturali, folkloristiche e connesse alla vita sociale, lavorativa e del tempo libero dell'Italia, del Veneto, della Provincia di Verona e più specificamente del Lago di Garda;

- ampliare la conoscenza delle tradizioni artistiche, culturali, folkloristiche e connesse alla vita sociale, lavorativa e del tempo libero dell'Italia, del Veneto, della Provincia di Verona e più specificamente del Lago di Garda attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, attraverso l'organizzazione di eventi e di convegni volti alla diffusione di tale patrimonio, anche tramite l'utilizzo di media, social media ed altri strumenti atti alla comunicazione, quali l'organizzazione di eventi atti a promuovere la cultura cinematografica, letteraria ed artistica nella più ampia accezione di quest'ultimo termine. Per il conseguimento di tali fini l'associazione potrà promuovere incontri interpersonali e dar corso a scambi culturali in Italia e all'estero.

L'Associazione potrà porre in essere altresì attività collaterali ed ancillari rispetto alle attività testè descritte: in tal caso sarà il consiglio direttivo ad adottare gli appositi e necessari provvedimenti. L'Associazione persegue, pertanto, senza scopo di lucro, finalità civiche e di natura socio - culturale. A tal fine l'Associazione svolge in via prevalente le attività di interesse generale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, previste dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con particolare riguardo a quella prevista dalla lettera i) del medesimo articolo, ovvero l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione non persegue fini di lucro, si ispira ai principi democratici ed alla gratuità delle prestazioni degli aderenti, ivi comprese le cariche associative, che sono elettive.

La sede dell'Associazione è istituita a Bardolino (VR), via Ceola n. 2. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta per il venir meno della pluralità degli associati o con delibera dell'Assemblea degli





Associati. In attesa di elezioni secondo le norme statutarie, l'Associazione è governata da un consiglio direttivo composto dalla signora Domenica Currò, presidente, dal signor Fabrizio Cortese, vice presidente e segretario, dal signor Diego Martinelli, tesoriere, dal signor Franco Dassisti, dal signor Dimitri Martinelli, consiglieri, i quali accettano e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dallo statuto, dal Codice del Terzo Settore o da altre leggi speciali.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed è abilitato ad espletare tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello statuto sociale e per l'attribuzione del codice fiscale, del numero di partita IVA, nonché per tutte le altre pratiche utili e/o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

I suddetti soggetti sono qualificati come soci fondatori.

La prima quota di iscrizione è pari ad euro 20,00 (venti/00). Di tale importo dei conferimenti si conviene che lo stesso, pari a complessivi euro 180,00 (centoottanta/00) costituisca un patrimonio indisponibile, già versato nella cassa dell'Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal seguente statuto.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art. 1. – DENOMINAZIONE E' costituita l'Associazione culturale "La Decima Musa".

Alla predetta denominazione sarà aggiunta l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS nel momento in cui l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice civile, dalla vigente normativa (D.Lgs. 117/2017) nonché del presente statuto.

Art. 2. – SCOPO E ATTIVITA' L'Associazione "La Decima Musa" persegue i seguenti scopi:

- diffondere le tradizioni artistiche, culturali, folkloristiche e connesse alla vita sociale, lavorativa e del tempo libero dell'Italia, del Veneto, della Provincia di Verona e più





specificamente del Lago di Garda;

- ampliare la conoscenza delle tradizioni artistiche, culturali, folkloristiche e connesse alla vita sociale, lavorativa e del tempo libero dell'Italia, del Veneto, della Provincia di Verona e più specificamente del Lago di Garda attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, attraverso l'organizzazione di eventi e di convegni volti alla diffusione di tale patrimonio, anche tramite l'utilizzo di media, social media ed altri strumenti atti alla comunicazione, quali l'organizzazione di eventi atti a promuovere la cultura cinematografica, letteraria ed artistica nella più ampia accezione di quest'ultimo termine.

Per il conseguimento di tali fini l'Associazione potrà promuovere incontri interpersonali e dar corso a scambi culturali in Italia e all'estero. L'Associazione potrà porre in essere altresì attività collaterali ed ancillari rispetto alle attività testè descritte: in tal caso sarà il consiglio direttivo ad adottare gli appositi e necessari provvedimenti. A tal fine l'Associazione svolge in via prevalente le attività di interesse generale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, previste dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con particolare riguardo a quella prevista dalla lettera i) del medesimo articolo, ovvero l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Tali attività di interesse generale sono svolte a titolo gratuito, e per esse l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale: attività occasionale di vendita e iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni e ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione in relazione ai fini istituzionali, attività occasionale di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito con lo scopo di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario, cessione occasionale di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario.





Le attività suindicate sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del consiglio direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti per qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 3. – MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DEI FINI ASSOCIATIVI

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

attività culturali, attraverso convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, rappresentazioni artistiche e culturali, concerti, partecipazione e promozione di manifestazioni, fiere e sagre, organizzazione di eventi volti alla diffusione di tale patrimonio, anche tramite l'utilizzo di media, social media ed altri strumenti atti alla comunicazione anche in collaborazione o partnership con enti, sia pubblici che privati, nonché con altre associazioni aventi analoghe finalità.

Art. 4. – ASSOCIATI L'Associazione, apolitica e apartitica, è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, indipendentemente dall'età anagrafica, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza tra gli associati. Gli associati minorenni





esercitano i diritti associativi per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale. Sono associati ordinari le persone o gli enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo; sono associati onorari le persone, gli enti o le istituzioni, sia pubblici che privati, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e alla vita dell'Associazione. Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di sette associati ordinari, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 32, comma 1-bis del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Gli associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. L'associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al consiglio direttivo il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi venti giorni. Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra i quali il versamento delle quote associative. Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa entro il trentuno dicembre di ogni anno. L'importo della quota può essere modificato con delibera del consiglio direttivo.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 5. – AMMISSIONE L'ammissione degli associati ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo. È espressamente escluso ogni requisito di presentazione o controfirma della domanda da parte di altri associati. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano trattati secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Nel caso in cui il consiglio direttivo non dovesse accettare la richiesta di associazione, il soggetto non ammesso potrà proporre ricorso entro il termine



perentorio di sessanta giorni dal diniego all'assemblea dell'Associazione, che esaminerà il caso in occasione della prima convocazione utile.

Art. 6. – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E SANZIONI Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, ove adottato, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Art. 7. – DIRITTO DI VOTO Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso, neppure in caso di partecipazione temporanea e non continuativa alla vita associativa.

Art. 8. – PATRIMONIO Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate o beni patrimoniali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – BILANCIO DI ESERCIZIO L'anno finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve



essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 10. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente ed il vicepresidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 11. – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Degli atti assembleari deve essere redatto apposito verbale.

Art. 12. – COMPITI DELL'ASSEMBLEA – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI – DIRITTO DI VOTO L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:



- 
- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il revisore legale dei conti; i primi componenti del consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva ogni regolamento predisposto dal consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
 - si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato. L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo, nei locali della sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante avviso recapitato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'organo di controllo, se nominato. L'avviso, che deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea, ovvero in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in caso di sua assenza o



impedimento, dal consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che verbalizza i contenuti dell'assemblea, fatti salvi i casi in cui il consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni. Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza. Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non possono votare. L'assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea,





accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 13. – CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tre membri. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica cinque anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati. I membri del consiglio direttivo nomineranno con votazioni separate il presidente, il vice presidente e segretario, il tesoriere entro venti giorni dalla data delle votazioni e dovranno darne comunicazione a tutti gli associati. L'elezione del presidente è ritenuta valida qualora abbia raggiunto voti pari a numero quattro dei presenti.

Art. 14. – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- da almeno il 30% degli associati su richiesta motivata e scritta.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- deliberare in merito ad azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie degli associati.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Di ogni riunione deve essere redatto verbale. Le deliberazioni del consiglio direttivo verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" a condizione che sia possibile determinare in maniera univoca ed inequivocabile l'identità del componente il consiglio direttivo stesso. Il consiglio direttivo può predisporre, deliberare ed adottare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. I suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita assemblea per motivi estranei alla volontà del consiglio direttivo stesso. È espressamente esclusa la facoltà di cooptazione dei componenti del consiglio direttivo. Ogni sostituzione dei consiglieri avviene esclusivamente mediante elezione assembleare, nel rispetto del principio di elettività delle cariche sociali di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15. – PRESIDENTE Il presidente, eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti con la maggioranza assoluta dei voti, dura in carica cinque anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo. Nel caso in cui uno o più componenti il consiglio direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 16. – SEGRETARIO Il segretario redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo, sottoscrivendoli con il presidente, mantiene aggiornato l'elenco degli associati ed assicura idonea pubblicità ai libri, ai registri ed agli atti dell'Associazione.

Art. 17. – TESORIERE Il tesoriere cura ogni aspetto amministrativo, economico e finanziario dell'associazione. Cura la gestione della cassa, mantiene aggiornata la contabilità ed i libri / i registri contabili, predispone inoltre, unitamente al consiglio



direttivo, il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

Art. 18. – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo. L'organo di controllo dura in carica cinque esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo. Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19. – SCIoglimento L'Associazione si scioglie per il venir meno della pluralità degli associati o per deliberazione dell'assemblea degli associati con le maggioranze previste dal presente statuto, ovvero con la presenza di almeno i tre quarti degli



associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Con la stessa deliberazione di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, che possono essere scelti anche tra i non associati. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto secondo quanto deliberato dall'assemblea nel rispetto delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione di legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità secondo quanto infra specificato.

Art. 20. – GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 21. – DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto compatibile, alle norme del Codice civile e ai principi dell'ordinamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bardolino (VR), lì, trentuno gennaio duemilaventisei.

Fabrizio Cortese

Domenica Currò

Diego Martinelli

Simonetta Monesi

Ugo Vittoni

Enrica Sala

Diego Pippa

Dimitri Martinelli

Franco Dassisti



Spett.le all'Agenzia delle Entrate-ufficio territoriale di Verona

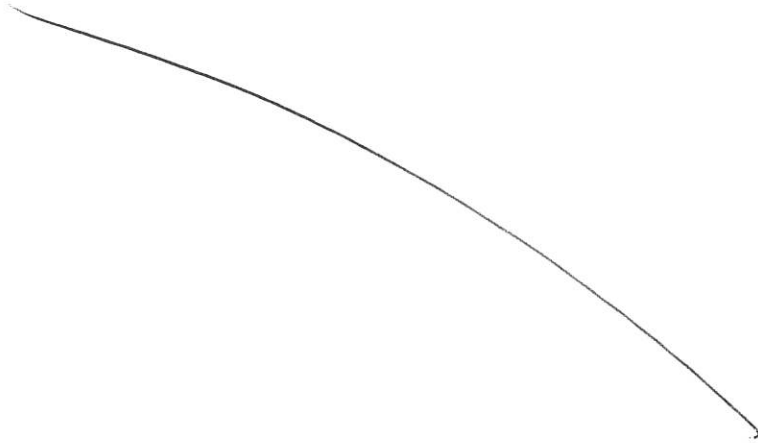
Adempimenti serie 3a-N. 139

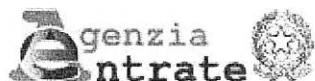
Importo € 360,00

14/01 (data del timbro a calendario)

06.02.2026

p. IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Teresa Cuccovillo





DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 1

Registrazione di Atto Privato

Il 06/02/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6H, serie 3, numero 139

data di stipula: 31/01/2026

ident.vo telematico: T6H26L000139000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 05044260239

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

05044260239				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

